

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1305

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUSINAROLO, AGOSTINELLI, BENEDETTI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, GAGNARLI, L'ABBATE, MANNINO, SEGONI, TERZONI, TOFALO, ZOLEZZI**

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per l'istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo

*Presentata il 3 luglio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i dati del 2012 dell'Istituto superiore di sanità (ISS), ogni giorno in Italia si fumano 140 milioni di sigarette, pari a 51 miliardi di sigarette all'anno. Nella maggior parte dei casi i mozziconi sono abbandonati in strada, nei campi o nelle spiagge, o gettati nei tombini. Una quota residuale finisce nella spazzatura. In particolare, secondo uno studio dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) del 2010 ([www.enea.it](http://www.enea.it)), con i mozziconi vengono dispersi nell'ambiente, ogni anno:

324 tonnellate di nicotina;

1.872 milioni di becquerel di un elemento radioattivo come il polonio-210;

1.800 tonnellate di composti organici volatili (come il benzene);

21,6 tonnellate di gas tossici (tra cui acido cianidrico ed ammoniaca);

1.440 tonnellate di catrame condensato;

12.240 tonnellate di acetato di cellulosa.

A livello mondiale si stima che il numero di mozziconi dispersi in natura ammonti, ogni anno, a 4.500 miliardi di tonnellate. Nella sola Svizzera è stato calcolato che in un anno (il 1998) sono stati raccolti 954 milioni di chilogrammi di filtri di sigarette.

Il tempo di latenza in natura, prima che si completi la decomposizione, varia da sei mesi a dodici anni, a seconda delle condizioni ambientali e del tipo di sigaretta (con o senza filtro).

Riguardo alla longevità, i mozziconi di sigarette con filtro non si disfano nemmeno immergendoli nell'acqua, sulla cui superficie, anzi, galleggiano e dalla quale sono facilmente trasportati. Se gettati nelle caditoie delle fognature o del *water* possono essere causa di intasamenti e di guasti alle tubature e alle pompe. Come misura di prevenzione, all'ingresso degli impianti di depurazione, sono installate apposite griglie e per mantenere la loro efficienza si rende necessaria una continua manutenzione, con periodica pulitura delle griglie, che comporta un costo aggiuntivo nel ciclo industriale di depurazione delle acque reflue.

I problemi, tuttavia, si aggravano qualora si consideri non il filtro della sigaretta, in sé, ma il mozzicone di sigaretta fumato. Potenziali fonti di problemi sono, infatti, le sostanze nocive che si accumulano, compresi i metalli pesanti, che provengono solo dal filtro delle sigarette fumate e dal tabacco residuo dei mozziconi di sigarette senza filtro. Infatti, il fumo di sigaretta non filtrato è costituito da gas e da particolato in sospensione, un miscuglio che contiene più di 4.000 sostanze chimiche, classificabili, a seconda dei casi, come: irritanti, nocive, tossiche, mutagene, cancerogene. Di fatto, almeno 250 di tali sostanze sono considerate nocive e almeno 50 sono riconosciute come cancerogene. Tra le sostanze a rischio le più note sono i carcinogeni come: benzopirene, fenolo, formaldeide, arsenico, piombo, cadmio, acetone, nicotina, benzene, acetaldeide, nitrati, butano e ammoniac.

Il problema nasce dal rilascio e dalla dispersione nell'ambiente di queste sostanze attraverso il micro inquinamento diffuso veicolato dall'enorme massa di mozziconi abbandonati. Dal momento che la maggior parte di essi è esposta all'acqua, si pone il problema dell'inquinamento idrico. Un ulteriore problema è costituito dal pericolo che i bambini in tenera età si

intossichino ingerendo i mozziconi: pertanto sarebbe opportuna l'istituzione di divieti assoluti di fumo in prossimità delle aree destinate a bambini, come i parchi e i giardini pubblici.

Nella consapevolezza che la protezione dell'ambiente debba essere attuata intervenendo proprio sui singoli comportamenti apparentemente poco incisivi, come il gettare a terra un mozzicone, ma che poi, se replicati milioni di volte, sono ricchi di conseguenze negative, la presente proposta di legge interviene in modo organico andando a incidere sui molteplici aspetti della questione.

Più nello specifico, l'articolo 1 inserisce espressamente i mozziconi dei prodotti da fumo tra i rifiuti urbani di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale intervento normativo ha, nel concreto, la conseguenza che i mozziconi debbano essere sottoposti a trattamenti speciali che garantiscano l'ambiente e la salute umana, neutralizzandone così gli effetti nocivi.

L'articolo 2 istituisce la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. In particolare, il comma 1 impone ai comuni, dando loro un adeguato termine per adeguarsi alla nuova normativa, di installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di maggiore aggregazione sociale appositi raccoglitori per i mozziconi. Il comma 2 prevede specifiche disposizioni per i raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. Il comma 3 prevede che le modalità tecniche di attuazione e le linee guida di carattere generale per gli enti locali siano stabilite con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può tenere conto delle osservazioni formulate dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti (istituito dall'articolo 206-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006). I commi 4 e 5 istituiscono, regolandone la dotazione finanziaria e la relativa copertura reperita attraverso l'aumento delle accise sul consumo dei tabacchi lavorati, un fondo nazionale cui i comuni possono attingere in fase di installazione dei raccoglitori separati per i mozziconi.

Il successivo articolo 3, in analogia con il meccanismo già in vigore ai sensi del decreto legislativo n. 188 del 2008 in materia di raccolta differenziata delle pile esauste, prevede che il monitoraggio sugli obiettivi e sui risultati ottenuti dalla raccolta differenziata dei mozziconi sia disposto con un provvedimento di natura tecnica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In base agli esiti di tale monitoraggio è previsto che lo stesso Ministero possa indicare ai comuni correttivi e miglioramenti per l'efficace attuazione della legge.

L'articolo 4 riguarda la sensibilizzazione nei confronti dei fumatori. Tale tema è decisivo in quanto il fenomeno dei mozziconi abbandonati nell'ambiente può essere debellato anzitutto grazie alla con-

sapevole diffusione di comportamenti individuali più corretti. In quest'ottica la presente proposta di legge invoca un ruolo attivo, in primo luogo, da parte dei produttori e dei distributori di sigarette. Inoltre, anche qui analogamente con quanto già introdotto a proposito delle pile esauste dal decreto legislativo n. 188 del 2008, si stabilisce l'obbligo di stampare sulle confezioni dei prodotti da fumo un logo che indichi, in modo chiaro e inequivocabile, il divieto di buttare i mozziconi nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

Infine, l'articolo 5 prevede adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, comprese tra un minimo di 100 e un massimo di 500 euro, per chiunque disperde i mozziconi nel suolo o in mare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*

1. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*f-bis)* i mozziconi dei prodotti da fumo ».

## ART. 2.

*(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi).*

1. In ogni ambito territoriale è assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2014, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.

2. I raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1 sono realizzati con caratteristiche fisiche e merceologiche che garantiscono un conferimento dei mozziconi al loro interno in condizioni di sicurezza e sono resi riconoscibili attraverso un'apposita colorazione bianca e arancione.

3. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono stabilite, anche in base alle indicazioni tecniche fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante regolamento adot-

tato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1.

5. La dotazione del fondo di cui al comma 3 è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 3.

#### *(Obiettivi).*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo nel territorio nazionale. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti verifica i livelli di qualità da parte dei comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. In base a tali verifiche, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può emanare specifiche linee guida per i comuni finalizzate a garantire un servizio ottimale.

## ART. 4.

*(Informazioni agli utilizzatori finali e obblighi per i produttori).*

1 Entro il 31 dicembre 2014 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse nel mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

2. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali su:

a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo;

b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata;

c) i sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;

d) il significato del simbolo di cui al comma 1.

3. I rivenditori dei prodotti da fumo espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. L'avviso informa, altresì, sui pericoli e sui danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo al di fuori dei contenitori per la raccolta differenziata, nonché sul significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.

ART. 5.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque disperde nel suolo o nelle acque mozziconi dei prodotti da fumo è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.

€ 1,00



\*17PDL0011250\*